

Nota n. 3 del 19/12/19

Orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority, ESMA*) sugli scenari delle prove di stress ai sensi dell’articolo 28 del regolamento fondi comuni monetari (FCM)

La Consob ha dichiarato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli scenari delle prove di stress ai sensi dell’articolo 28 del regolamento fondi comuni monetari (FCM) (regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari) (ESMA34-49-115).

Gli Orientamenti stabiliscono parametri di riferimento comuni per gli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di un FCM condotte ai sensi dell’art. 28 del regolamento FCM.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’ESMA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Questi Orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019 ai fondi comuni monetari nonché ai gestori di FCM quali definiti nel regolamento FCM, che compiono ogni sforzo per conformarsi, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha elaborato una versione aggiornata (ESMA34-49-164) degli Orientamenti. La procedura di *comply or explain* verrà avviata una volta che gli Orientamenti saranno resi disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.